

REGOLAMENTO

**SERVIZI INTEGRATI
DEI
RIFIUTI URBANI**

RACCOLTA DIFFERENZIATA

**COMUNE
DI
TORREVECCHIA TEATINA**

Provincia di CHIETI

Premessa

Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e assimilati con diritto di privativa, nelle forme previste dal D. Lgs. 267/2000.

Con il presente Regolamento essi disciplinano la gestione dei rifiuti urbani, garantendone la tutela igienico-sanitaria di tutte le fasi, stabilendo:

1. disposizione generali, definizioni e competenze del Regolamento (TITOLO 1);
2. le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto (specificando le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento), per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il riciclaggio e il recupero (TITOLO 2);
3. le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare (TITOLO 3);
4. l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (TITOLO 4);
5. norme per la gestione di particolari categorie di rifiuti (TITOLO 5)
6. norme per la gestione dello spazzamento e di altri servizi comunale di carattere ambientale (TITOLO 6)
7. norme per la gestione dei rifiuti speciali (TITOLO 7)

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Articolo 1 - Oggetto; competenze e limiti del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art.21 del Dlgs 22/97, in "attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti Regione Abruzzo 28 aprile 2000 n.83 "Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l'approvazione del piano regionale dei rifiuti".

2. Esso ha per oggetto:

- a) norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi dello smaltimento rifiuti;
- b) norme atte a determinare, fin dal conferimento, le modalità di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, a partire dalla differenziazione dei flussi per favorire il recupero di materia ed energia dal trattamento dei rifiuti e a favorire lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti pericolosi;
- c) norme per la determinazione delle modalità di gestione dei rifiuti da imballaggio stabilendo le modalità di raccolta che sono a carico del servizio pubblico (per gli imballaggi primari ed eventualmente secondari e terziari) e individuando obblighi a carico di ciascun operatore economico e modalità di pagamento da parte dei produttori e dei distributori (ai sensi dell'art. 36, comma 2, punto a) del D.Lgs 22/97);
- d) criteri per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani;
- e) norme per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- f) stabilisce modalità e periodicità del servizio di spazzamento delle aree pubbliche e di uso pubblico e fornisce indicazioni per lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei fiumi.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all'allegato A del D.Lgs 22/97 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

2. Per produttore si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.

3. Per detentore si intende il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

4. Per gestione si intende: la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

5. La raccolta è l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

6. Per raccolta differenziata si intende quella idonea a raggruppare i rifiuti urbani per flussi merceologicamente omogenei, a partire dalla frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

7. Per smaltimento si intendono le operazioni previste all'allegato B del D.Lgs 22/97 e s.m.i;

8. Per recupero si intendono le operazioni previste all'allegato C del D.Lgs 22/ 97;

9. Per spazzamento si intende l'operazione di asporto dei rifiuti non ingombranti giacenti su strade o aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;

10. Per stoccaggio si intendono le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di cui al punto D15 dell'allegato B al D.Lgs 22 / 97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al Dlgs 22 / 97;

11. Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno;

i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo dei rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell'anno;

il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

1. Per bonifica si intende qualsiasi intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

2. Per messa in sicurezza si intende ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

3. Il combustibile da rifiuti è il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possiede caratteristiche specificate da apposite norme tecniche;

4. Il compost da rifiuti è il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche.

5. Il Bacino d'utenza è l'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani.

6. L'Ente responsabile di Bacino è l'Ente cui è attribuito il compito di coordinare la gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale.

Articolo 3 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi;

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti all'uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti, assimilati ai rifiuti urbani, per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), a seguito della loro individuazione ai sensi del Decreto di cui al comma 4 dell'art. 45 del Dlgs 22 / 97.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
- k) per i rifiuti come l'amianto, vanno rispettate tutte le direttive Nazionali Europea e Regionale, che disciplinano il recupero dei prodotti e beni in amianto.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs 22/97.

5. Sono rifiuti da imballaggio tutti gli imballaggi o materiali di imballaggio, rientranti nella definizione di rifiuto di cui all'art. 2, comma 1.

6. I rifiuti si dividono in:

- a) riutilizzabili;
- b) recuperabili
- c) non recuperabili.

Articolo 4 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del DPR 185/64, e successive modificazioni e integrazioni
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare in materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) i materiali esplosivi in disuso.

Articolo 5 - Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento costituisce la cornice normativa entro la quale si svolgono le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale.

2. Il Comune ha l'obbligo di perseguire:

- a) la raccolta selezionata dei rifiuti riutilizzabili, individuandone le destinazioni di riutilizzo;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti recuperabili, che vanno canalizzati in ordine di preferibilità:
 - b.1) verso il riciclaggio e il compostaggio, con recupero di materia;
 - b.2) verso il recupero energetico;
- c) la raccolta dei rifiuti non recuperabili, da avviare a trattamento controllato .

3. Il Comune deve raggiungere e superare gli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani previsti dal D.Lgs 22/97e dal Programma Provinciale.

4. Per quanto riguarda i rifiuti speciali e tossico nocivi i produttori sono tenuti ad uno smaltimento controllato a norma di legge, cercando di privilegiare le forme possibili di recupero.

Articolo 6 - Competenze del Comune o Gestore

1. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme previste dal D. Lgs. 267/2000.

2. Esso disciplina la gestione dei rifiuti urbani attraverso il seguente Regolamento, che stabilisce tra l'altro:

- a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuoverne il recupero, garantendo una distinta e adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e di quelli da esumazione ed estumulazione, così come individuati col Decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con quello della Sanità, di cui all'art. 45, comma 4., punto b) del D.Lgs 22 / 97;
- c) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- d) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- e) l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani (fatto salvo che sono comunque considerati urbani i rifiuti "esterni", provenienti da spazzamento o giacenti su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, rive corsi acqua, ecc.).

3. E' competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati che verranno affidati per l'esecuzione a ditte esterne.

4. Nella gestione dei rifiuti il Comune può avvalersi della collaborazione del volontariato.

5. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.

6. La privativa comunale non si applica:

- a) alle attività di recupero dei rifiuti di cui al comma 11 dell'art. 22 (accordi di programma con Ministero Ambiente e Industria per operazioni di recupero in zona industriale);
- b) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati.

7. Al Comune competono le seguenti attività:

- a) lo smaltimento dei r.s.u., in tutte le singole fasi, compresa la pulizia e lo spazzamento di tutte le aree pubbliche e ad uso pubblico;
- b) l'organizzazione della raccolta per flussi differenziati costituisce la fase primaria del ciclo unico integrato di smaltimento finalizzata a perseguire il riciclo di materiali, la produzione di energia, la produzione di ammendante organico, la limitazione della produzione di rifiuti da trattare in modo distruttivo, lo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rsu;

c) lo studio degli strumenti urbanistici, in relazione alle esigenze del servizio di smaltimento rifiuti:

- può necessitare di apposite piazzole ed aree per il posizionamento e il corretto inserimento nel tessuto urbano di cassonetti, cassoni o altri contenitori (che hanno i requisiti di "arredo urbano obbligatorio");

- può prevedere aree sulle quali localizzare centri di raccolta, stoccaggio provvisorio e primo trattamento dei rifiuti in attesa e per favorire il riutilizzo e l'avvio al riciclo o alle varie forme di trattamento;

d) la raccolta di tutti i dati inerenti alle attività di cui sopra per il successivo inoltro all'Ente responsabile;

e) campagne di informazione ed educazione ambientale, tutti i cittadini, in quanto produttori di rifiuti e utenti del relativo servizio di gestione, devono essere responsabilizzati e coinvolti riguardo alle problematiche e alle opportunità legate al ciclo di vita dei rifiuti.

- a tal fine il comune, in collaborazione con la ditta appaltatrice dei servizi di gestione dei rifiuti, elabora e conduce campagne di informazione ed educazione ambientale tramite:

- > la pubblicazione e la distribuzione di materiale informativo;

- > la pubblicazione e la distribuzione del notiziario comunali;

- > l'organizzazione di seminari, conferenze, riunioni pubbliche e simili;

- > ulteriori iniziative che riterrà opportuno promuovere.

- il Comune, d'intesa con i componenti organi scolastici e in collaborazione con i soggetti certificati a condurre campagne di sensibilizzazioni, potrà promuovere l'organizzazioni, presso le scuole di ogni ordine e grado, di giornate di studio e attività, anche extrascolastiche, di sensibilizzazione riguardo al tema dei rifiuti.

f) il comune, potrà provvedere ad individuare, nel rispetto della viabilità, i luoghi in cui l'Ente Gestore collocherà periodicamente e per la durata di un solo giorno

(iniziando dalla sera del giorno precedente) dei contenitori di sufficiente capacità (scarrabili) in occasioni di mercati, fiere, feste, manifestazioni o altri eventi.

8. L'ente Gestore, in accordo con l'amministrazione Comunale, che provvede con delibera di Giunta, definisce le modalità di esecuzione del Servizio di Raccolta Differenziata favorendo le tecnologie di raccolta che permettono di contenere I costi energetici e di gestione e il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art.24 del D.lgs.22/97.

- il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori di ogni tipo, ovunque essi si trovino. L'Ente Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti I rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, nonché alla pulizia ed eventuale disinfezione del suolo attorno ai contenitori ed agli automezzi di raccolta.

- un monitoraggio e un controllo sistematico e continuo verso tutti gli utenti, perchè venga fatto applicare e rispettare correttamente tutte le disposizioni.

9. il compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde.

a) il Comune e il Gestore consente e favorisce, anche attraverso riduzioni della tariffa da definirsi nell'apposito regolamento e con l'attivazione di opportune attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani Domestici.

B) il compostaggio domestico può avvenire, purchè il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di compostaggio, Composter Ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (Frazione Umida e Verde).

C) Le utenze domestiche interessate stipulano con l'Amministrazione Comunale apposite Convezione, Come da Regolamento.

D) Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Unida e Verde dei Rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare ed utilizzare I prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere.

f) è vietato la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 10m. del confine della proprietà, salvo diversi accordi fra confinanti.

10. il Comune, con delibera di Giunta, predispone un piano dettagliato indicando le vie, di raccolta Porta a Porta o i punti dove verranno posizionati i vari cassonetti stradali.

a) I cassonetti stradali sono ubicati nelle zone individuate con delibera di Giunta; verrà predisposto il lavaggio almeno tre volte l'anno nei periodi estivi, luglio, agosto, settembre.

Articolo 7 - Ambiti ottimali di raccolta

1. L'art. 23 del D.Lgs 22/97 dispone che la gestione dei rifiuti urbani debba avvenire per ambiti territoriali ottimali.
2. Per lo smaltimento dei rsu prodotti all'interno del bacino, l'Ente responsabile di Bacino coordina le varie fasi in un quadro unitario che possibilmente comprenda:
 - un sistema articolato di raccolta, organizzato al fine di tenere distinte fin dall'origine le varie componenti o frazioni recuperabili o più efficacemente trattabili autonomamente;
 - una o più linee di trasformazione che consentano di recuperare materiali riutilizzabili o comunque più efficacemente trattabili nelle fasi successive o energia dai rifiuti;
 - lo stoccaggio definitivo in discarica dei residui del trattamento.

Articolo 8 - Divieti ed obblighi generali

1. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private. E' ammesso il collocamento lungo la pubblica via, in corrispondenza di locali e aree serviti e negli orari stabiliti con apposito provvedimento del Sindaco, contenenti i rifiuti per i quali il servizio è organizzato mediante il sistema di raccolta "porta a porta", o il deposito negli appositi contenitori predisposti dal gestore del servizio di raccolta, nei quali è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati destinati secondo il presente regolamento o le disposizioni di servizio.
2. L'Amministrazione comunale attiva la vigilanza per il rispetto delle presenti norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato.
3. In caso di accertata inadempienza, l'organo competente, con propria ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.
4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione comunale provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile una volta individuato.
5. I produttori di rsu sono tenuti a conferire separatamente, con le modalità indicate nel presente regolamento o nelle disposizioni organizzative di servizio, i materiali per i quali i flussi di raccolta sono organizzati in modo differenziato.
6. Gli esercizi commerciali che danno vita al mercato settimanale all'aperto devono lasciare pulita l'area messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale al termine dell'orario di vendita e posizionare i rifiuti nel luogo e con le modalità indicate dagli incaricati comunali.
7. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
8. Ogni cittadino ha l'obbligo di collaborare con gli organi competenti al fine di migliorare la qualità del servizio, in particolare segnalare tempestivamente eventuali carenze del servizio nonché episodi di malcostume legati alla gestione dei rifiuti.
9. I vigili effettuano un controllo e un monitoraggio del territorio e di come viene svolto il servizio. Ogni anno relazioneranno sullo stato del nostro ambiente, se ci sono carenze nel

servizio, materiali da avviare al riciclo, episodi di malcostume. Detta relazione va protocollata e indirizzata al Sindaco alla Giunta e all'Assessore delegato all'ambiente che al primo consiglio comunale, relazionerà sullo stato di fatto e le eventuali soluzioni da adottare.

TITOLO 2 - LE MODALITÀ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO PER GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE DELLE DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI E PROMUOVERNE IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO

Articolo 9 - Flussi di rifiuto raccogliibili

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani di cui all'art 3, comma 2, l'organizzazione del servizio di raccolta prevede la separazione dei seguenti flussi di rifiuto:

RUR (rifiuti urbani riciclabili)

- carta ed imballaggi in carta e cartone
- imballaggi in plastica
- imballaggi in vetro
- prodotti tessili e abiti
- lattine in alluminio e scatolame in banda stagnata
- altri materiali riciclabili (legno, ferro)

RUAP (rifiuti urbani e assimilati pericolosi)

- vernici, inchiostri
- solventi
- prodotti fotochimici
- pesticidi
- tubi fluorescenti ed altri contenitori di mercurio

RUANP (rifiuti urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

- medicinali
- batterie e pile
- altri tipi di metalli
- altri tipi di plastica
- legno

RIFIUTI UMIDI

Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in:

- rifiuti organici domestici;
- rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercatali, commerciali e ristorazione collettiva);
- rifiuti di giardini e parchi, pubblici e privati

RIFIUTI SECCHI

I rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie specificate, ivi compresi i pannolini, i rifiuti ingombranti e quelli durevoli.

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- rifiuti di particolari categorie di cui al titolo 5;

Articolo 10 - Canalizzazione dei flussi; organizzazione del servizio di raccolta e conferimento

1. Le attività di raccolta e smaltimento dei rsu sono svolte dal Comune o tramite ditta appaltatrice secondo modalità atte ad assicurare la raccolta differenziata. Il sistema deve essere finalizzato a responsabilizzare i cittadini fin dal momento della produzione e del conferimento.

Le frequenze di raccolta porta a porta e lo smaltimento dei materiali dalle piazzole ecologiche ovvero nelle zone di ubicazione dei cassonetti sono determinati dal capitolato di servizio e modificati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale, e qualora previsto da apposita deliberazione o dal P.E.G., dal Responsabile del Servizio. Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza, urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D. Lgs. 267/2000 ed art. 13 D.Lgs. 22/97.

2. La raccolta dei rifiuti urbani viene effettuata secondo le seguenti modalità:

- Raccolta differenziata integrata secco/umido;
- Raccolta del rifiuto indifferenziato con raccolta aggiuntiva dei rifiuti differenziati (esclusi rifiuti organici);
- Raccolta a prelievo porta a porta;
- Raccolta a consegna stradale;
- Raccolta a consegna presso punti vendita;
- Raccolta a consegna presso stazione ecologica.

- Le modalità di raccolta sono riportate in dettaglio nell'Allegato A.

Le raccolte istituite o istituibili sono le seguenti.

2.1 RUR (Rifiuti Urbani Riciclabili)

2.1.1 Avanzi di cibo prodotti da utenze domestiche e non domestiche:

2.1.2 Scarti verdi da manutenzione di parchi e giardini:

2.1.3 Carta ed imballaggi in carta e cartone da utenze domestiche e non domestiche:

2.1.3 Carta ed imballaggi in carta e cartone da utenze domestiche e non domestiche:

2.1.4 Imballaggi primari e secondari in plastica

2.1.5 Imballaggi primari in vetro

2.1.6 Imballaggi in alluminio e banda stagnata

2.1.7 Prodotti tessili e abiti usati

2.1.8 Altri materiali riciclabili

2.1.9 oli vegetali

2.2 RUAP (Rifiuti Urbani e Assimilati Pericolosi)

2.2.1 Vernici ed inchiostri:

2.2.2 Solventi:

2.2.3 Prodotti Fotochimici:

2.2.4 Pesticidi

2.2.5 Tubi fluorescenti ed altri contenitori in mercurio

2.3 **RUANP** (Rifiuti Urbani e assimilati non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata)

2.3.1 Medicinali e farmaci:

2.3.2 Batterie e pile

2.5 RIFIUTI SECCHI

2.5.1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati che non rientrano nelle altre categorie.

2.5.2 Rifiuti secchi ingombranti

2.5.3 Rifiuti di particolari categorie

2.6 ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI

2.6.1 Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e altri rifiuti urbani

Articolo 11 - Disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti (beni durevoli, rifiuti sanitari, veicoli a motore, grassi vegetali e animali esausti, beni in polietilene)

1. La gestione dei rifiuti composti da beni durevoli (che sono rifiuti urbani ingombranti: frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computers; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d'aria) va applicata la direttiva Europea recepita con il decreto legislativo 151 del 2005, tali rifiuti devono essere smaltiti tramite un apposito piano di raccolta differenziata e successivo riciclaggio, in secondo luogo viene introdotto il principio del "vuoto a rendere" per la cosiddetta spazzatura elettrica il che obbliga le aziende produttrici ad attrezzarsi per il ritiro delle merci finite in disuso al momento dell'acquisto di un prodotto nuovo.

2. I rifiuti sanitari e i veicoli a motore (rifiuti speciali la cui gestione va sottoposta a particolari cautele), i grassi vegetali e animali esausti, i beni in polietilene diversi dagli imballaggi, va fatta tenendo presente le indicazioni di cui agli art. da 44 a 48, di cui al Titolo III del D.Lgs 22 / 97.

Articolo 12 - Modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani

prima di inviarli al recupero e allo smaltimento

1. Come disposto dall'art.21, comma 2, lettera f) del D.Lgs 22 / 97 i Comuni devono provvedere alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.

2. Le pesate vengono effettuate dalla ditta appaltatrice del servizio sulla pesa all'uopo indicata con apposito provvedimento dal responsabile comunale della gestione del servizio, da ogni automezzo prima dell'inizio ed una volta ultimato il proprio giro di raccolta. I bindelli di pesatura devono essere immediatamente consegnati al funzionario comunale preposto.

Articolo 13 - Estensione e frequenze del servizio di raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale secondo quanto specificato **nell'Allegato A**.

Articolo 14 - Trattamento domestico della frazione organica dei propri rifiuti

1. L'Amministrazione comunale incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti.

2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di patate, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo bio-compostatore o gestione di cumulo o silos di compostaggio o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad emissione di odori molesti o nocivi.

L'amministrazione e il gestore controlleranno semestralmente il corretto uso del COMPOSTER,

VEDI DISCIPLINARE relativo alla riduzione sulla tassa rifiuti per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida.

Articolo 15 - Campagne di sensibilizzazione e informazione

1. L'Amministrazione comunale cura, con il coordinamento della ditta subappaltatrice e associazioni di volontariato opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Vanno organizzate in particolare tutte quelle iniziative finalizzate a preparare il consenso e la partecipazione attiva della popolazione, facendo capire che ognuno ha un ruolo e dei doveri verso la comunità nella gestione dei rifiuti, e che massimizzando il recupero è possibile contenere i costi economici e ambientali della gestione dei rifiuti.

3. E' necessario puntare al massimo sulla sensibilizzazione preventiva, suscitando attenzione (lettere alla cittadinanza; articoli su giornali locali), dando informazione e consigli comportamentali (manifesti, volantini opuscoli all'insegna del "perché riciclare" e del "dove lo metto"; istruzioni per il conferimento; compostaggio domestico)

L'amministrazione comunale può avvalersi altresì dell'apporto di sponsorizzazioni da parte di aziende del settore e/o istituti bancari o assicurativi.

4. I necessari obblighi e divieti devono essere accompagnati da ordinanze sindacali che esplicitino anche le sanzioni previste e le azioni di vigilanza previste.

Articolo 16 - Ordinanze e sistema sanzionatorio per il rispetto delle modalità di conferimento

1. Le evoluzioni del sistema (introduzione di nuove raccolte, o di nuove metodiche, o di nuove modalità di gestione) decise dalla Giunta Comunale o a mezzo di ordinanze del Sindaco dovranno indicare in modo preciso i necessari comportamenti che l'utenza dovrà assumere per rendere possibile il corretto svolgimento del servizio.

2. Con i medesimi provvedimenti verranno indicate le modalità di sensibilizzazione della popolazione da attivare al riguardo e le sanzioni previste per l'utenza inadempiente.

3. Per le violazioni – di seguito descritte in riferimento agli artt. 8, 10 e 11 del presente Regolamento – si applicano, tenuto conto degli artt. 114 e 117 Cost. e con le modalità di cui alla L. 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., le seguenti sanzioni:

- da € **40,00** a € **150,00** in caso di conferimento di rifiuti secchi (indifferenziati) in sacchi diversi da quelli indicati all'art. 11, punto 2.5.1, **con conseguente violazione della lettera a) dell'art. 10 punto 2.5.1;**
- **da € 25,00 a € 90,00 in caso di violazione delle modalità di conferimento di cui alla lettera c) (luogo del conferimento) dell'art. 10, punto 2.5.1;**
- **da € 25,00 a € 90,00 in caso di violazione delle modalità di conferimento di cui alla lettera d) (tempo del conferimento) dell'art. 10, punto 2.5.1;**
- da € **40,00** a € **150,00** in caso di conferimento di rifiuti secchi (indifferenziati), così come qualificati e determinati agli artt. 9 e 10, nei contenitori, cassonetti o campane dedicate alle raccolte differenziate, così come individuati all'art. 10;
- da € **25,00** a € **90,00** in caso di conferimento dei RUR (rifiuti urbani riciclabili) in modalità difforme da quelle previste all'art. 10 del presente Regolamento, per ciascuna tipologia, espressamente indicate ai punti 2.1 e 2.4
- da € **25,00** a € **90,00** in caso di conferimento nei sacchi di cui all'art. 10, punto 2.5.1 di RUR o RIFIUTI UMIDI
- da € **50,00** a € **500,00** nel caso di abbandono di rifiuti su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in relazione all'art. 8 del presente Regolamento.

4. Fatta salva, qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti ovvero ipotesi di reato, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

5. I rifiuti collocati dal produttore, per la raccolta da parte del servizio pubblico, in violazione delle caratteristiche quantitative o qualitative prescritte dal presente regolamento verranno lasciati sul posto con obbligo da parte del produttore medesimo di ritirarli dagli spazi pubblici immediatamente dopo il passaggio degli operatori e di conferirli adeguati alle norme nel passaggio del servizio successivo, salvo quanto disposto all'art. 8.

Articolo 17 - Obbligo di riciclaggio (o compostaggio)

Commercializzazione dei residui recuperabili

1. La/e ditta/e e i soggetti che svolgono il servizio di raccolta per flussi dei residui recuperabili devono provare all'Amministrazione Comunale che i materiali raccolti sono avviati al riciclaggio (se riciclabili) e al compostaggio (frazione umida).

2. Tutti questi soggetti sono tenuti a far pervenire all'Ufficio Ragioneria del Comune copia delle bolle di consegna, dei bindelli di pesatura, delle fatture di pagamento/addebito o di altra documentazione rilasciate dagli utilizzatori che provi l'avvenuto avvio al recupero dei residui recuperabili consegnati.

3 Per quanto riguarda proprietà dei rifiuti e condizioni economiche fa fede quanto stabilito nelle convenzioni con i soggetti recuperatori. Al fine di incentivare i soggetti recuperatori, di norma la proprietà dei rifiuti una volta raccolti è assegnata, salvo diverso contenuto contrattuale, alla ditta che effettua la raccolta stessa, alla cooperativa o alla associazione di volontariato.

Articolo 18 - Gestione dei rifiuti in centri commerciali integrati, industriali, artigianali, agricoli ecc..

1. I centri commerciali integrati, industriali, artigianali, agricoli ecc..

devono organizzare in modo unitario e integrato la gestione dei rifiuti, mediante disposizioni volte a perseguire:

- la massima separazione delle varie frazioni dei rifiuti per flussi, onde massimizzarne riutilizzo, riciclaggio e recupero;
- la corretta applicazione delle disposizioni di legge relative alla gestione degli imballaggi e del rifiuto da imballaggio di cui al titolo II del D.Lgs 22 / 97;
- l'eventuale uscita dalla privativa comunale per le attività di recupero dei rifiuti assimilati di cui all'art. 21, comma 7 del D.Lgs 22 / 97;
- la concentrazione di rifiuti in appositi contenitori e/o aree di deposito all'uopo individuate in accordo con il comune e la ditta appaltatrice del servizio e controllate a cura e spese del centro commerciale medesimo, al fine di agevolare l'economicità e l'efficienza del servizio secondo le prescrizioni comunali e nel rispetto della differenziazione e recupero dei materiali riciclabili evitando danni o compromissioni anche temporanee dell'ambiente.

Qualora in concomitanza di particolari manifestazioni o promozioni commerciali o trasformazioni di offerte al pubblico di servizi, il centro commerciale, qualora nel suo complesso preveda variazioni significative nella produzione dei rifiuti, deve preventivamente avvisare per iscritto almeno trenta giorni prima della data dell'evento, il Sindaco ed il responsabile del servizio affinché siano adottate le misure necessarie ad affrontare le problematiche conseguenti. L'omissione di tale obbligo comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di legge, l'addebito a carico del centro delle maggiori spese che il Comune dovesse sostenere per lo smaltimento dei rifiuti e comunque per eliminare situazioni di compromissione ambientale, anche se temporanea.

2. La gestione unitaria e integrata dei rifiuti da parte dei centri commerciali integrati, industriali, artigianali, agricoli ecc..

può avvenire:

- servendosi o meno del servizio comunale di raccolta per quanto riguarda le attività di recupero dei rifiuti assimilati e la gestione dei rifiuti di imballaggio;

utilizzando in ogni caso il servizio comunale di raccolta per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti assimilati non recuperabili (con le modalità previste al precedente art. 10);

In ogni caso la tariffa sarà pagata dalle singole attività insediate nel centro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, salvo che per gli spazi comuni dove provvederà il soggetto gestore.

3. Nell'ambito della gestione unitaria e integrata dei rifiuti i centri possono provvedere direttamente alla realizzazione e gestione di centri di raccolta di imballaggi usati secondari e terziari e di rifiuti da imballaggio secondari e terziari di cui all'art. 21 comma 9, favorendo gli accordi tra produttori ed utilizzatori ivi previsti.

4. Il non assicurare la gestione unitaria e integrata dei rifiuti di cui al presente articolo o il farlo con carenze che possano comportare costi aggiuntivi e/o disfunzioni organizzative alla gestione del servizio comunale di raccolta sarà sanzionato a norma di legge e del presente regolamento; verranno inoltre posti a carico del soggetto trasgressore i maggiori oneri e le spese aggiuntive inerenti e conseguenti la violazione che il comune dovesse sostenere.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI NECESSARIE A OTTIMIZZARE LE FORME DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRIMARI DA IMBALLAGGIO IN SINERGIA CON ALTRE FRAZIONI MERCEOLOGICHE, FISSANDO STANDARD MINIMI DA RISPETTARE

Articolo 19 - Definizioni e classificazioni

1. Si intende per:

- imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati per lo stesso scopo;

- imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

- imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

- imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

- rifiuto da imballaggio: ogni imballaggio o materiale da imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 2, comma 1, escluso i residui della produzione;

- gestione dei rifiuti da imballaggio: le attività di gestione di cui all'art. 2, comma 4;

- produttori: i fornitori di materiali da imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiale da imballaggio;

- utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;

- accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 20.

2. Per quanto qui non specificato, nella gestione dei rifiuti da imballaggio valgono le altre definizioni di cui all'art. 35 del D.Lgs 22 / 97.

3. Allo scopo di definire senza ambiguità l'attribuzione dei rifiuti da imballaggio alla categoria dei primari, secondari e terziari, il Comune può emanare ed aggiornare, in stretto legame con

l'evoluzione della normativa nazionale in materia, un "Regolamento di classificazione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio" generati sul proprio territorio.

Articolo 20 - Gestione della raccolta dei rifiuti da imballaggio

1. Le attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono innanzitutto puntare alla riduzione di questi ultimi e in secondo luogo al loro riciclaggio.

2. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

3. Il costo della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti da imballaggio è sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori.

4. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

5. Per gli imballaggi primari (ad es.: contenitori per liquidi e materiali posti in vendita in contenitori di vetro, metallo, plastica ma anche contenitori mono-confezione di carta e cartone - es. biscotti, detersivi, pasta, ecc.) la responsabilità dell'organizzazione della raccolta differenziata (che deve essere selezionata dagli altri rifiuti di tipo domestico) è della pubblica amministrazione, mentre produttori e utilizzatori sono tenuti ad adempiere all'obbligo di raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, oltre che a finanziare le raccolte eseguite dal servizio pubblico. A tal fine costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), che provvede tra l'altro alla ripartizione tra gli stessi dei costi delle operazioni di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero degli imballaggi primari effettuate dalle amministrazioni locali.

6. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi di raccolta differenziata che consentano ai consumatori di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio primario selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuto da imballaggio.

7. Dal 3.04.2002 gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

8. Per la raccolta (su superfici private) degli imballaggi secondari e terziari, i produttori possono:

organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (ma chi non è in grado di dimostrarne la capacità dovrà aderire ai consorzi di cui al punto successivo);

aderire ad uno dei Consorzi che vengono costituiti (ai sensi dell'art.40 del Dlgs 22 / 97) per ciascuna tipologia di materiale da imballaggio

mettere in atto un sistema cauzionale (e in questo caso gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione sono esclusi dal calcolo per la ripartizione dei costi della raccolta differenziata di cui al comma 5).

9. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti da imballaggio secondari e terziari ed a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

10. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati (ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo e recupero) dei rifiuti da imballaggio.

TITOLO 4 - L'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Articolo 21 - I rifiuti assimilati nella gestione dei rifiuti urbani

1. Possono essere assimilati, ai fini della gestione, ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti in ambito non domestico dalle attività di cui ai punti d), e), f) del comma 3. dell'art. 3 (cioè i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio).¹

2. La gestione dei rifiuti assimilati rientra di norma nella gestione dei rifiuti urbani, gestita con privativa comunale ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.Lgs 22 / 97.

3. Ai sensi dello stesso art. 21, comma 7 del Dlgs.22/97, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati. I loro produttori hanno due scelte:

organizzare autonomamente la gestione del proprio rifiuto recuperabile, e dare obbligatoriamente comunicazione e dimostrazione documentale al Comune dell'avvenuto avvio al recupero, ed acquisire il diritto alla riduzione tariffaria.

conferire il rifiuto al servizio pubblico di raccolta, acquisendo un diritto alla riduzione tariffaria di cui sopra solo nel caso vi sia un riscontro dell'avvenuto avvio al recupero rilasciato dai gestori delle piazzole ecologiche comunali attraverso rilascio di documentazione relativa a quantità e qualità del rifiuto recuperabile conferito.

4. Le utenze di artigiani che provvedono allo smaltimento a cura di Ditta autorizzata del rifiuto assimilato non recuperabile prodotto nelle superfici dove avviene l'attività produttiva unitamente a quello recuperabile possono chiedere di essere esentate dal pagamento della tariffa dietro presentazione ogni anno della copia del registro di carico e scarico e copie dei formulari di identificazione rifiuto, per le superfici dove avviene l'attività produttiva stessa. Naturalmente la tariffa va pagata per le superfici non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizio, uffici, magazzini). L'esenzione dall'obbligo al pagamento della tariffa avviene a seguito di presentazione di idonea documentazione della regolarità dell'avvenuto smaltimento (documentazione da presentare ogni anno). L'esenzione è nominativa, va rinnovata annualmente e avviene a seguito di apposita ordinanza sindacale, ai sensi della risoluzione ministeriale 174/E/96 del Ministero delle Finanze, la quale chiarisce che si ritiene *"... possa essere applicato, per estensione, alle superfici produttive di "rifiuti assimilati" il regime di deroga di cui all'art.62, comma 3 del D.Lgs. 507/93 qualora la disciplina in deroga recata dall'ordinanza riguardi tutte le fasi dello smaltimento da effettuare a spese proprie dell'operatore con regime analogo a quello dei rifiuti speciali..."*

Articolo 22 - Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani ai sensi del comma 1 del precedente articolo ai rifiuti urbani avviene per qualità e per quantità.

2. Sono assimilati per qualità (fino alla verifica con i criteri determinati dallo Stato ai sensi dell'art. 18. Comma 2. lettera d) del D.Lgs 22/97) i rifiuti di cui al punto 1.1.1 della delibera C.I. 27/7/84, ad eccezione di quelli classificati come pericolosi dal D.Lgs 22 / 97.

¹ Questo significa che i rifiuti indicati nelle altre fattispecie di cui all'art. 3, comma 3 (a) rifiuti da attività agricole ed agro-industriali; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.) sono e restano rifiuti speciali. Naturalmente restano urbani i rifiuti prodotti all'interno di presidi impiantistici in cui si producono rifiuti speciali non attinenti la produzione (es.: mense, locali di servizi, uffici, magazzini).

3. L'assimilabilità quantitativa dei rifiuti di cui al comma 1 agli urbani viene stabilita e variata, sulla base di ordinanze sindacali, in funzione della capacità di gestione del servizio pubblico di raccolta.

TITOLO 5 - NORME PER LA GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI

Articolo 23 - Gestione rifiuti provenienti da beni durevoli

1. I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente. Soltanto in subordine, essi vanno conferiti al servizio pubblico.

2. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, e con facoltà del Consiglio comunale di estendere le tipologie interessate, sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo i seguenti beni durevoli:

- frigoriferi;
- surgelatori e congelatori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori d'aria

Articolo 24 - Rifiuti sanitari, veicoli a motore

1. La gestione dei rifiuti sanitari e dei veicoli a motore (che sono rifiuti speciali) deve avvenire nelle forme previste dagli art. 45 e 46 del D.Lgs 22 / 97.

TITOLO 6 - LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE

Articolo 25 - Gestione dello spazzamento

1 I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua raccolti al servizio pubblico, sono smaltiti in discarica autorizzata.

2. Il servizio è svolto dalle Amministrazioni comunali in economia, o mediante appalto a terzi.

3. Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) e il suo coordinamento sono affidati all'ufficio tecnico manutentivo comunale, che provvedono anche all'avvio a discarica dei materiali raccolti a mezzo della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rsu.

4. Le attuali modalità sono le seguenti:

a) Spazzamento strade pubbliche:

raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una percorrenza ed una frequenza definita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

b) Cestini e contenitori:

allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici e/o uso pubblico l'ente gestore provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. E' vietato

conferire rifiuti urbani domestici o altri rifiuti in detti contenitori. Lungo i percorsi naturalistici e nelle aree ricreative in genere sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo. I contenitori collocati nelle aree pubbliche e private devono essere svuotati secondo le modalità e con le frequenze previste dal servizio pubblico.

TITOLO 7 - NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 26 - Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali

1. I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti alla Ditta che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, se con essa è stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del D.Lgs 22 / 97.

2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 15 del D.Lgs 22 / 97 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla Regione della mancata ricezione del formulario.


COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

PROVINCIA DI CHIETI

DISCIPLINARE RELATIVO ALLA RIDUZIONE SULLA TASSA RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA

1 - Metodi di compostaggio ammessi

1.1. Ai fini del conseguimento della riduzione sulla tassa rifiuti è richiesto alle **utenze domestiche** di effettuare il compostaggio domestico della



frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi

- **Cumulo**
- **Buca**, localmente "tampa", ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico
- **Cassa di compostaggio** in legno realizzata in modo da permettere buona aerazione e facile rivoltamento.
- **Composter chiuso** (in plastica di tipo commerciale o autocostruito "fai da te")

Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico le concimaie agricole.

1.2. Il cumulo è consentito se l'area verde di pertinenza è superiore ai 500 mq e se il luogo in cui vengono effettuate le operazioni di compostaggio è distante almeno 10 metri dal confine di un'altra proprietà a condizione che le operazioni di compostaggio non provochino in modo apprezzabile la diffusione di odori o insetti molesti.

1.3. I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e poggiare su suolo naturale.

2 - Materiali da compostare – “frazione umida”

- **bucce e scarti di frutta e verdura, scarti vegetali di cucina**
- **fiori recisi appassiti, piante anche con pane di terra**
- **pane raffermo o ammuffito, gusci d'uova**
- **fondi di caffè, filtri di tè**
- **foglie varie, segatura e paglia**
- **sfalci d'erba**
- **rametti, trucioli, cortecce e potature**
- **pezzetti di legno o foglie non decomposti presenti nel compost maturo**
 - **piccole quantità di cenere di legna**
- ✕ **fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette** (non imbevuti di detersivi o prodotti chimici in genere)
- ✕ **avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi** (possono generare odori molesti, compostare solo piccole quantità)
- ✕ **foglie di piante resistenti alla degradazione (magnolia, aghi di conifere)**

3 - Condizioni generali per accedere alla riduzione sulla taxa rifiuti per il compostaggio domestico

3.1 Con l'istanza di riduzione della taxa rifiuti il richiedente si impegna a smaltire tutti i rifiuti organici di cucina e di giardino di cui all'elenco al punto 2 (ad eccezione di quelli evidenziati con l'asterisco che per problemi oggettivi o per sovrapproduzione rispetto alle capacità di compostaggio potranno essere conferiti al servizio pubblico nel modo più appropriato) tramite autocompostaggio, ossia compostaggio domestico, con riutilizzo per attività agricole, di giardinaggio od orticoltura.

3.2. La riduzione della taxa rifiuti è applicata con riferimento alla superficie dell'abitazione di domicilio/residenza anagrafica del richiedente.

3.3 La presentazione dell'istanza di sgravio agisce quale autocertificazione del richiedente che attesta di iniziare la procedura di compostaggio domestico entro il mese solare in cui ha presentato l'istanza con uno dei sistemi ammessi.

3.4. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio (a distanza non superiore a 100 metri se al di fuori della proprietà), in quanto presupposto della riduzione sulla taxa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e

organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà perciò essere ben definito e verificabile.

3.5. Il richiedente deve dichiarare all'atto della presentazione dell'istanza di sgravio la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile ad attività di giardinaggio, orticoltura, agricoltura; tale destinazione deve essere sempre verificabile con facilità ed esattezza. Non è ammesso quindi, ai fini dell'ottenimento dello sgravio, utilizzare il compost prodotto in siti esterni al territorio comunale. Il compost deve essere utilizzato su terreni privati, di proprietà o in disponibilità.

3.6 Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo di personale dell'Amministrazione od altro personale appositamente incaricato che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.

3.7 Qualora nel corso di un controllo venga riscontrato che il compostaggio domestico della frazione umida non sia in corso di effettuazione o che tale effettuazione sia realizzata solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito nel presente disciplinare la riduzione sarà revocata, su proposta del Servizio Ecologia e Tutela Ambientale con provvedimento del Dirigente del Dipartimento Urbanistica ed Ambiente. Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sia stata revocata dovrà presentare nuova istanza l'anno successivo.

3.8 Il richiedente è tenuto e si impegna ad effettuare correttamente anche le raccolte differenziate organizzate dal servizio pubblico, ed in particolare: la raccolta differenziata di **carta e cartone** presso gli appositi contenitori bianchi, **imballaggi in plastica** presso gli appositi contenitori gialli, **vetro** presso gli appositi contenitori/campane, **rifiuti ingombranti** quali arredi, mobilia, elettrodomestici, metalli, legno e simili presso l'area ecologica – sia direttamente che tramite servizio gratuito della ditta incaricata del servizio (in nessun caso essi dovranno essere abbandonati, neppure a fianco dei cassonetti RSU). Eventuale **rifiuto verde in esubero** rispetto alla capacità di compostaggio dovrà essere conferito tramite apposito servizio e per nessun motivo dovrà essere conferito nei cassonetti RSU o abbandonato nelle loro vicinanze. Qualora sia accertato a carico dell'utente il mancato rispetto di tali prescrizioni relative alle raccolte differenziate, anche in presenza di compostaggio domestico correttamente effettuato, la riduzione sarà revocata con modalità analoghe a quanto descritto nel punto precedente

3.9 Il richiedente si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contenziosi tra confinanti.

4 - Modalità di richiesta della riduzione e altre facilitazioni previste, comunicazione di rinuncia

4.1. L'istanza di riduzione va presentata esclusivamente mediante modello UDC-A, allegato al presente disciplinare in 2 copie autografe dalla persona

fisica contribuente TARSU presso l'Ufficio Protocollo compilato in ogni sua parte. Al fine del riconoscimento del beneficio, l'istanza deve essere presentata entro il 20 gennaio del primo anno di adesione al programma di compostaggio domestico della frazione umida. Per le annualità successive alla prima, essa si considera valida sino a contraria comunicazione di rinuncia (vedi punto 4.2).

Per l'anno 2005 il termine del 20 gennaio è prorogato al 31/05 in considerazione della necessità di pubblicizzare e diffondere il presente disciplinare in modo efficace.

4.2 Il richiedente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante modello UDC-B allegato al presente disciplinare. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dal bimestre solare successivo alla data di cessazione delle operazioni di conferimento. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita bollettazione.

4.3. Sulla base delle disponibilità economiche e materiali l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di distribuire a prezzo agevolato compostiere di tipo commerciale. Detto materiale, all'atto dell'acquisto, diventa di proprietà dell'acquirente. Il possesso di una compostiera acquisita dal servizio pubblico non costituisce, di per se stesso, motivo di attribuzione automatica della riduzione sulla tassa.

- ALLEGATO UDC-A: Modulo UTENZE DOMESTICHE. ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DI RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA.
- ALLEGATO UDC- B: Modulo UTENZE DOMESTICHE. DISDETTA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA.
- ALLEGATO UDC-C: Modello VERBALE SOPRALLUOGO DI CONTROLLO

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

PROVINCIA DI CHIETI

MODULO UDC-A. UTENZE DOMESTICHE. ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DI RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA.

AL SINDACO DEL COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA (CH)

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di

intestatario/a dell'utenza al Servizio Tributi, nato/a a _____ il _____

e **residente o domiciliato** in Via/P.za _____ n. ____ Tel. _____

Codice Fiscale _____ n. componenti familiari _____

1) **dichiara di effettuare il compostaggio domestico** della frazione umida nell'unità immobiliare di residenza o domicilio e cioè di conferire tutti i rifiuti organici elencati nel relativo disciplinare su terreno di sua proprietà secondo le seguenti modalità:

- compostiera chiusa tipo commerciale
- compostiera chiusa fai da te
- compostiera aperta
- cumulo
- buca ("tampa")

Ubicazione del luogo di compostaggio (descrizione sintetica)

riutilizzando il compost prodotto

- in area verde/orto/terreno agrario di sua proprietà
- in area verde/orto/terreno agrario di proprietà di terzi (accludere consenso sottoscritto del proprietario del terreno su cui viene utilizzato il compost)
 - limitrofo all'abitazione
 - non limitrofo all'abitazione

Ubicazione del luogo di riutilizzo (descrizione sintetica ma precisa del sito).

2) **chiede la riduzione sulla tassa dei rifiuti** nella misura del 10% accordata alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico con decorrenza dall'anno _____ secondo quanto previsto dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

- 3) **dichiara di aver letto e di impegnarsi a rispettare le norme** contenute nel DISCIPLINARE RELATIVO ALLA RIDUZIONE SULLA TASSA RIFIUTI PER LE UTENZE DOMESTICHE CHE EFFETTUANO IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA
- 4) **si impegna altresì** ad effettuare regolarmente le altre raccolte differenziate attivate sul territorio, ossia: carta e cartone, imballaggi in plastica, vetro e ad utilizzare per legno, ferro, ingombranti e verde in esubero il servizio pubblico a domicilio o l'area ecologica. In particolare dichiara di utilizzare abitualmente (non esclusivamente)
- per **carta e cartone** il cassonetto **bianco** sito _____
 - per **imballaggi in plastica** il cassonetto **giallo** sito _____
 - per il **vetro** la campana/cassonetto **verde** sito _____
 - per i **RSU** residuali indifferenziati il cassonetto sito _____
- 5) **dichiara esplicitamente di essere a conoscenza** che, al fine di ottenere il beneficio agevolativo dovrà essere consentito lo svolgimento, in qualunque momento di controlli ed accertamenti volti ad accertare che l'effettuazione del compostaggio domestico sia realizzata in modo completo, costante e conforme a quanto stabilito dal disciplinare relativo al compostaggio domestico della frazione umida da parte del personale dell'Amministrazione comunale o altro personale all'uopo incaricato
- 6) **dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali** previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art.76 del D.p.r. 28/12/2000 n. 445..

TORREVECCHIA TEATINA, lì _____

Firma del richiedente

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la denuncia viene resa.

Firma del richiedente

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

PROVINCIA DI CHIETI

MODULO UDC-B. UTENZE DOMESTICHE. RINUNCIA ALLA RIDUZIONE DELLA TASSA RIFIUTI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA.

AL SINDACO DEL COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA (CH)

Il/La sottoscritto/a _____ in qualità di
capofamiglia intestatario/a dell'utenza al Servizio Tributi, nato/a a _____

il _____ e residente o domiciliato in Via/P.za _____

n. ___ Tel. _____ Codice Fiscale _____ n. componenti familiari

_____.

premessò che in data _____ ha presentato istanza per la riduzione della tassa rifiuti accordata a coloro che di effettuano il compostaggio domestico.

COMUNICA

Di rinunciare ad effettuare il compostaggio domestico nell'unità immobiliare di residenza o domicilio
con decorrenza dal _____

Di rinunciare conseguentemente alla corrispondente riduzione sulla tassa rifiuti precedentemente
accordata.

TORREVECCHIA TEATINA, li _____

IL DICHIARANTE

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA

PROVINCIA DI CHIETI

MODULO UDC-C. VERBALE SOPRALLUOGO DI CONTROLLO. UTENZE DOMESTICHE. COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA.

IN DATA _____ ALLE ORE _____ E' STATO
EFFETTUATO UN SOPRALLUOGO PRESSO IL
SIG _____ CUI E' STATO
ATTRIBUITO UNO SGRAVIO SULLA TASSA RIFIUTI IN QUANTO HA
DICHIARATO DI EFFETTUARE IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
PRESSO L'ABITAZIONE IN VIA _____
MEDIANTE INSTALLAZIONE DI _____ RIUTILIZZANDO IL
MATERIALE PRESSO _____

E' STATO RILEVATO CHE:

QUADRO 1- SITO DI COMPOSTAGGIO

VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE E REGOLARE:
il composter (buca, cumulo etc.) mostra presenza di verde/rifiuto
di cucina recente in quantità discreta)

**NON VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE E
REGOLARE:** il composter (buca, cumulo etc.) è vuoto o non
mostra segni recenti di utilizzo

NOTE E/O ALTRE RILEVAZIONI

QUADRO 2- SITO DI RIUTILIZZO DEL COMPOST

NON E' STATO ISPEZIONATO

NON E' STATO RECENTEMENTE APPLICATO COMPOST

E' STATO RECENTEMENTE APPLICATO COMPOST (vi sono tracce di lavorazione, residui di compost, seminativi recenti etc.)

NOTE E/O ALTRE RILEVAZIONI

QUADRO 3 - ULTERIORI EVENTUALI OSSERVAZIONI

QUADRO 4 - DICHIARAZIONI A VERBALE DELLA PARTE

Il presente verbale, in numero di 2 facciate è rilasciato in copia alla parte.

Fatto, letto e sottoscritto alle ore _____ del ___ / ___ / _____

IL VERBALIZZANTE

LA PARTE

ALLEGATO >3 <

1 - CANALIZZAZIONE DEI FLUSSI;ORGANIZZAZIONE**DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO.****- RUR (rifiuti urbani Riciclabili).**

1.1 Come stabilito dal **art.10** di questo regolamento l'organizzazione di flussi di raccolta (e/o destinazione consentita) dei rifiuti, domiciliare (Porta a Porta) o cassonetti stradali.

- RIFIUTI UMIDI

- rifiuti organici, avanzi di cibo prodotti da utenze domestiche e non domestiche:
- raccolta porta a porta, l'utenza è tenuta a riporre il rifiuto in sacco in MATER-BI e nell'apposita biopattumiera consegnata dal Comune,
- compostaggio domestico; Vedi Disciplinare relativo alla riduzione sulla tassa rifiuti per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico della frazione umida,
- raccolta mediante conferimento nei cassonetti stradali,
- è consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici.

- Le utenze sono tenute:

- a conferire nei cassonetti marroni stradali i rifiuti organici racchiusi esclusivamente negli appositi sacchi in MATER-BI distribuiti dal Comune,
- a ritirare i sacchi presso la sedi o con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale,
- è assolutamente Vietato il conferimento del rifiuto organico con sacchi in materiale diverso.
- la raccolta è determinata dall'utenza mediante esposizione o meno del cassonetto o contenitore sul fondo stradale il giorno del ritiro,

- Rifiuti organici prodotti dalle grandi utenze (mercati,attività commerciali e ristorazione collettiva);

- raccolta domiciliare a cassonetto,
- è consentito l'utilizzo degli scarti organici per il mantenimento animali domestici,
- alle attività di ristorazione (compreso le mense) e attività commerciali, verrà dato in dotazione da parte del Comune un cassonetto,
- la frequenza di raccolta sarà la stessa prevista per le utenze domestiche,
- la raccolta è determinata dall'utenza mediante esposizione o meno del cassonetto sul fondo stradale il giorno del ritiro,

- Rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti dai cimiteri):

- compostaggio domestico,
- raccolta domiciliare su prenotazione, (chiamata al numero Verde),per i privati che eseguono la manutenzione del giardino e gli addetti alla manutenzione del verde pubblico sono tenuti a conferire i materiali vegetali di scarto (sfalci, potature, manutenzione siepi),

- gli addetti alla manutenzione dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei (lumini, involucri di plastica, ecc.) e a canalizzarne il conferimento nei contenitori dedicati. Devono essere escluse le corone, troppo voluminose e materiali estranei non trasportabili.

- Carta ed imballaggi in carta e cartone da utenze domestiche e non domestiche:

- raccolta Porta a Porta o cassonetti stradali, attività commerciali, industriale artigianale, agricola ecc.
- la raccolta avverrà con frequenza settimanale o ogni 15 giorni, l'utenza è tenuta a riporre il rifiuto nei contenitori.
- È vietato il conferimento del materiale in sacchi di plastica o contenitori diversi.
- È necessario piegare gli imballaggi di grandi dimensioni.
- Raccolta mediante conferimento nei cassonetti stradali, in questo caso l'utente è tenuto a riporre il rifiuto direttamente nei cassonetti stradali,
- raccolta porta a porta, la raccolta è determinata dall'utenza mediante esposizione o meno del cassonetto o contenitore sul fondo stradale il giorno del ritiro,
- per le grosse utenze centri commerciali, industriali, artigianali e agricoli ecc. con adeguati contenitori (cassonetti o scarrabili) su richiesta ritiro a domicilio.
- È consentito la combustione domestica interna (in camino e stufe).
- È consentito l'utilizzo nel compostaggio domestico.
- È consentito il solo conferimento dei materiali indicati nelle direttive CONAI o ecocentro Comunale.

- Imballaggi primari e secondari in plastica

- raccolta porta a porta avverrà con frequenza settimanale o ogni 15 giorni, in questo caso l'utente è tenuto a riporre il rifiuto nel contenitore fornito dal Comune, cercando di ridurre il volume degli imballaggi, in particolar modo le bottiglie,
- raccolta porta a porta, la raccolta è determinata dall'utenza mediante esposizione o meno del cassonetto o contenitore sul fondo stradale il giorno del ritiro,
- raccolta mediante conferimento nei cassonetti stradali, in questo caso l'utenza è tenuta a riporre il rifiuto direttamente nei cassonetti stradali.
- per le grosse utenze centri commerciali, industriali, artigianali e agricoli ecc. con adeguati contenitori (cassonetti o scarrabili) su richiesta ritiro a domicilio.
- È consentito il solo conferimento della plastica da imballaggio, secondo quanto specificato dalle direttive CONAI o tramite ecocentro Comunale.
- la raccolta è determinata dall'utenza mediante esposizione o meno del cassonetto sul fondo stradale il giorno del ritiro.

- Imballaggi primari in vetro

- raccolta porta a porta avverrà con frequenza settimanale o ogni 15 giorni, in questo caso l'utente è tenuto a riporre il rifiuto nel contenitore fornito dal Comune.
- raccolta mediante conferimento nei cassonetti stradali, in questo caso l'utenza è tenuta a riporre il rifiuto direttamente nei cassonetti stradali,
- per le grosse utenze centri commerciali, industriali, artigianali e agricoli ecc. con adeguati contenitori (cassonetti o scarrabili) su richiesta ritiro a domicilio,

- la raccolta è determinata dall'utenza mediante esposizione o meno del cassonetto sul fondo stradale il giorno del ritiro.

- È consentito il solo conferimento dei materiali indicati nel ecocentro Comunale.

- Imballaggi in alluminio e banda stagnata:

- raccolta a domicili su prenotazione (chiamata al numero Verde) con frequenza mensile,

- l'utente è tenuto a riporre il materiale in modo da ridurre il volume ed in modo ordinato, cercando di conferire il prodotto quanto più possibile privo di residui di cibo o liquido e per quanto attiene alle lattine il alluminio, cercando di ridurre il volume,

- è consentito il conferimento dei materiali previsti e specificati dalle direttive CONAI e CIAL o ecocentro Comunale.

- Prodotti tessili e abiti usati

- raccolta con contenitori stradali o a domicilio su prenotazione (chiamata al numero Verde),

- è consentito il conferimento di abiti usati, scarpe e borse usate,

- è consentito la raccolta porta a porta o contenitori stradali una tantum da parte delle associazioni di volontariato.

- Altri materiali riciclabili

- raccolta domiciliare su prenotazione (chiamata al numero Verde) con frequenza mensile,

- per quanto riguarda i beni ingombranti e durevoli in metallo ferroso ed in legno, successivamente separati e selezionati a cura del Gestore del Servizio.

- in questo caso l'utente è tenuto a rivolgersi al Gestore o agli Uffici Comunali al fine di prenotare il ritiro a domicilio,

- la raccolta è determinata dall'utenza mediante esposizione sul fondo stradale il giorno del ritiro concordato,

- questo servizio a pagamento se viene stabilito con una delibera di Giunta.

- RUAP (RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI PERICOLOSI)

1 - Vernici e inchiostri:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;

- presso piattaforma ecologica attrezzata, se esistente.

2 - Solventi:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;

- presso piattaforma ecologica attrezzata, se esistente.

3 - Prodotti fotochimica:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;

- presso piattaforma ecologica attrezzata, se esistente.

4 - Pesticidi:

- consorzi agrari o rivenditori autorizzati.

- presso piattaforma ecologica attrezzata, se esistente.

5 – Tubi fluorescenti ed altri contenitori in mercurio:

- presso rivenditori autorizzati al ritiro;
- presso piattaforma ecologica attrezzata, se esistente.

- **RUANP (Rifiuti Urbani e assimilabili non classificati pericolosi provenienti dalla raccolta differenziata):**

- **Medicinali e farmaci:**

- contenitori stradali ubicati presso il distretto sanitario ASL le farmacie e i medici di famiglia.

- **Batterie e pile:**

- contenitori stradali individuati con adesivi recanti la dicitura "raccolta batterie usate";
- presso rivenditori autorizzati al ritiro per quanto attiene le batterie per autoveicoli.

- **RIFIUTI SECCHI INDIFFERENZIATI**

1 – La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati indifferenziati (non riciclabili) che non rientrano nelle altre categorie specificate, nei contenitori raccolta domiciliare (porta a porta), o cassonetti stradali.

- a consegnare i rifiuti esclusivamente nei contenitori, recanti la scritta " Comune di Torrevicchia Teatina", questo contenitore è idoneo per il conferimento del solo rifiuto non riciclabile.

- a ritirare il contenitore presso le sedi e con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale.

- a posizionare il contenitore lungo la pubblica strada a cura delle utenze domestiche o fuori dalle sedi delle attività a cura delle utenze non domestiche che verranno raccolti presso ogni singola abitazione o sede con la frequenza indicata.

- è comunque garantita una frequenza di raccolta settimanale.

- i contenitori devono essere apposti fuori dall'abitazione o dalla sede dell'azienda la sera precedente dalle ore 22:00 entro le ore 07:00 del giorno del ritiro.

- non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani indifferenziati:

> i rifiuti urbani interni ingombranti,

> i rifiuti pericolosi,

> i rifiuti speciali non assimilabili,

> i rifiuti urbani riciclabili,

> i rifiuti umidi,

> sostanze allo stato liquido,

> materiale in fase di combustione,

> materiale che possono recare danno ai pezzi di raccolta e trasporto.

- è vietato conferire rifiuti secchi non riciclabili in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate o nelle condizioni stabilite nelle ordinanze sindacali di attuazione.

- la violazione degli obblighi di cui sopra costituisce illecito amministrativo ed evasione tariffaria, sanzionato a norma del presente regolamento.

- RIFIUTI SECCHI INGOMBRANTI

- I cittadini sono tenuti a smaltire i rifiuti ingombranti mediante servizio di raccolta domiciliare a chiamata (chiamata numero verde).
- l'utenza dovrà recarsi o telefonare agli Uffici Comunali o Gestore per concordare tempi e modalità di asporto.
- è garantita la raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti una volta al mese e per ogni utenza un massimo di tre "pezzi" per intervento.
- spetta al Gestore del Servizio provvedere, in seguito, alla cernita dei materiali riciclabili, ferro, legno e cartoni.

- RIFIUTI DI PARTICOLARI CATEGORIE

- I detentori di beni durevoli di cui all'art. 23 e 24, qualora non provvedano alla consegna al rivenditore al momento dell'acquisto di un bene di tipologia equivalente, devono conferire al servizio pubblico, mediante servizio di raccolta domiciliare a chiamata.
- l'utenza dovrà recarsi o telefonare agli Uffici Comunali o Gestore per concordare tempi e modalità di asporto.

- ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade sono raccolti a cura del Comune o Gestore con propri uomini e mezzi, e avviate in discarica.
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono raccolti in contenitore chiuso mobile posizionato presso i cimiteri.
- rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
- il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati, cioè rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi diversi da quelli adibiti a civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità si integra con quello di raccolta dei rifiuti urbani ed ha quindi le modalità descritte più sopra per le varie frazioni, salvo diversa disposizione stabilita dal Sindaco a mezzo Ordinanza o dalla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze.

2 – ESTENSIONE E FREQUENZE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

- Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale e nelle zone più vocate la pratica del compostaggio domestico. La Giunta Comunale, o il Sindaco nei casi di indifferibilità ed urgenza, possono modificare l'ambito di raccolta di ogni tipologia di rifiuto per adeguare il servizio alle esigenze dell'utenza.
- Il servizio di raccolta viene svolto di norma con le seguenti frequenze:

RUR (RIFIUTI URBANI RICICLABILI)

- **CARTA** : settimanale o ogni 15 giorni.
- **INBALLAGGI IN PLASTICA**: settimanali o ogni 15 giorni.
- **IMBALLAGGI PRIMARI IN VETRO**: settimanali o ogni 15 giorni.
- **IMBALLAGGI PRIMARI IN ALLUMINIO, BANDA STAGNATA**: mensile.
- **TESSI E ABITI USATI**: su prenotazione o contenitori stradali.

-RIFIUTI UMIDI

- Rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio, che si dividono in :
 - **RIFIUTI ORGANICI DOMESTICI:** bisettimanali o tre volte alla settimana a seconda del periodo.
 - **RIFIUTI ORGANICI PRODOTTI DALLE GRADI UTENZE (MERCATI, COMMERCIALI E RISTORAZIONE COLLETTIVA) :** bisettimanali o tre volte alla settimana a seconda del periodo.
 - **RIFIUTI DERIVANTI DA GIARDINI (SFANCI E POTATURE):** su prenotazione (chiamata al numero verde).

-RIFIUTI SECCHI INDIFFERENZIATI

- **RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI:** bisettimanali o una volta alla settimana.
 - **RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E BENI DUREVOLI:** su prenotazione (chiamata al numero verde) una volta al mese.
- La raccolta avviene di norma nelle ore mattutine della giornata dalle ore 06:00 alle ore 12:00.
 - Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ed art. 13 D.Lgs. 22/97.
 - In generale modalità ed orari di svolgimento dei servizi di raccolta vengono fissati e possono essere variati in via ordinaria con deliberazione della Giunta Comunale e, qualora previsto apposito deliberazione dal responsabile del servizio.
 - Per fronteggiare situazioni impreviste di emergenza urgenti ed indifferibili, può provvedere il Sindaco con propria ordinanza ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ed art. 13 D.Lgs. 22/97.